



N. 15 del Registro Delibere

COMUNE di RUDIANO

PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Imposta municipale propria (I.M.U.) - Determinazione misura delle aliquote e delle detrazioni.=

L'anno **duemilatredici** il giorno **sedici** del mese di **luglio** alle ore **20.30**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il **11/07/13** si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**.

Seduta **pubblica**.di I^a convocazione

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

MOLETTA dr.ssa Simona; VAVASSORI ing. Pietro; LOCATELLI geom. Fabio; PROVEZZA Claudia; POSSONI dr.ssa Marzia; CONSOLANDI Angelo; MARCHETTI Antonio Guido Giovanni; ROSA rag. Fabio; MENNI Alfredo; BROCCHETTI Angelo Giuseppe; BONETTI rag. Alfredo; RIVA rag. Giulio Francesco; MENA Angelo; MALAGUZZI Giovanni Pietro; MOIANA rag. Ferdinando

assenti:

TURRA geom Ruben; PISONI Matteo

Totale Presenti 15 Totale Assenti 2

Assiste il Segretario comunale sig. **DE DOMENICO dott. Umberto**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **MOLETTA dr.ssa Simona** nella sua qualita' di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

N. 15 del 16.07.2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, ed art. 13 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

PRECISATO che:

- l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;
- l'art. 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 (Legge n. 214/2011), stabilendo la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997 anche per l'I.M.U.;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, stabilisce che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.)" approvato con deliberazione n. 3 del 18.04.2012 e.s.m.e.i.;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992, come rettificato dall'articolo unico, comma 156 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007), compete al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe di imposta;

VISTO l'art. 13, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono:

- modificare l'**aliquota base** dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione (comma 6),
- modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'**abitazione principale** e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione (comma 7),
- modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i **fabbricati rurali** ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. N. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133, pari allo 0,2 per cento;
- modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di **immobili non produttivi di reddito** fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di **immobili locati** (comma 9);

VISTO l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

PRESO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. N. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^a gennaio dell'anno di riferimento;
- la Legge 06.06.2013 n. 64 di conversione del D.L. 8.4.2013 N. 35 ha differito al 30.09.2013 il termine per l'approvazione di bilancio di previsione 2013 da parte degli enti locali;

RITENUTO di proporre a questo Consiglio comunale la determinazione delle seguenti aliquote dell'Imposta municipale propria (I.M.U.) per l'anno 2013:

- aliquota ordinaria 1,06 per cento
- aliquota abitazione e relative pertinenze 0,4 per cento
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento

VISTO il parere sulla proposta di deliberazione reso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON voti favorevoli n. 10 - contrari n. 5 (Bonetti - Brocchetti - Riva - Mena - Malaguzzi), resi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di stabilire con riferimento all'Imposta municipale propria (I.M.U.) l'applicazione per l'anno 2013 delle seguenti aliquote:

ALIQUOTA ORDINARIA	1,06 PER CENTO
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE	0,4 PER CENTO
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,2 PER CENTO

3) di precisare che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2013;

4) di demandare per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo al "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.)" approvato in data 18.04.2013 con deliberazione del C.C. n. 3 e s.m.e i.;

5) di dare atto che nella determinazione dell'aliquota e delle detrazioni si è tenuto conto delle esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

6) di demandare al Responsabile del servizio finanziario l'invio della presente deliberazione tariffaria, relativa all'imposta municipale propria (I.M.U.) 2013, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

7) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2013, in conformità a quanto dispone l'art. 172, comma 1° - lett. e), D.Lgs. 267/2000.

Successivamente, su proposta del Presidente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli N. 10 - contrari n. 5 (Brocchetti - Bonetti - Riva-Mena-Malaguzzi), resi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti:

d e l i b e r a

1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.=


Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

MOLETTA dr.ssa Simona

IL CONSIGLIERE più anziano d'età

MENA Angelo



IL SEGRETARIO

DE DOMENICO dott. Umberto



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Ente il giorno 30/07/2013 e per quindici giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni vigenti.

E' stata pubblicata dal 30/07/2013 al 14/08/2013.

Rudiano li 30/07/2013



il Segretario

Dr. Filippo Raco



Rep. N. 618 del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124 c. 1 T.U. - D.Lgs. 267/2000)

- nella sezione albo on-line del sito informativo di questo Comune (art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009, n. 69) - Prot. 8820

Rudiano, 30.07.2013

Il Segretario comunale: Filippo Raco

Estrem'esecutività

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.U. - D.Lgs. 267/2000.

il _____

IL SEGRETARIO
